

AVV. MARIO SIRAGUSA
AVV. WILLIAM B. MCGURN, III^{3,4}
AVV. ROBERTO CASATI¹
AVV. GIUSEPPE SCASSELLATI SFORZOLINI¹
AVV. FRANCESCO L. CESTERO¹
AVV. ROBERTO BONSIGNORE¹
AVV. PIETRO FIORUZZI¹
AVV. VANIA PETRELLA
AVV. C. FERDINANDO EMANUELE
AVV. MATTEO MONTANARO
AVV. MARCO D'OSTUNI¹

AVV. FRANCESCO DE BIASI
AVV. MATTEO BERETTA
AVV. G. CESARE RIZZA BAJARDO
AVV. STEFANO SCIOLLA²
AVV. CLAUDIO DI FALCO¹
AVV. PIETRO MERLINO

AVV. FRANCESCA M. MORETTI
AVV. SAVERIO VALENTINO¹

AVV. FLAVIO ACERBI
AVV. PAOLA ALBANO
AVV. NICCOLÒ BACCETTI
AVV. LUCIANA BELLIA
AVV. PAOLO BERTOLI
AVV. FRANCESCO BORTONE
AVV. ACHILLE CALIÒ MARINCOLA SCULCO
AVV. FABIO CANNIZZARO
AVV. FAUSTO CARONNA
AVV. SABRINA COSTANZO
AVV. PHILIPPE CROENE
AVV. GIANCARLO D'AMBROSIO
AVV. GEROLAMO DA PASSANO
AVV. STEFANO DE DOMINICIS
AVV. ALFREDO DELLA MONICA

AVV. EUGENIO SIMONE DE NARDIS
AVV. CARLO DE VITO PISCICELLI¹
AVV. SHAWN S. DOYLE¹
AVV. GIANLUCA FAELLA
AVV. DANIEL E. FERNANDEZ¹
AVV. PATRICK MARCO FERRARI
AVV. FRANCESCA GESUALDI
AVV. GIULIA F. GOSI
AVV. ERIKA GUERRI
AVV. GENNARO MALLARDO
AVV. MARIA GRAZIA MAMONE
AVV. FEDERICO MARINI BALESTRA
AVV. PATRIZIA MASSELLI
AVV. MILO MOLFA²
AVV. NICCOLÒ MORESCHINI
AVV. LUIGI NASCIMBENE
AVV. MICHELE MARIO NASCIMBENE²
AVV. CIRO DANIELE PIRO
AVV. LAURA PROSPERETTI
AVV. PAOLO RAINELLI
AVV. DIEGO RIVA
AVV. GIANLUCA RUSSO
AVV. GIOVANNI BATTISTA SANDICCHI
AVV. CARLO SANTORO
AVV. MARCO SCALERA
AVV. MICHELA SCHIZZI
AVV. MARCO SPADA
AVV. BENEDETTA VANNINI
AVV. LARA VERONER¹
AVV. ANDREA ZANONI
AVV. MARCO ZOTTA

AVV. VALENTINA ZADRA

¹ MEMBER OF THE NEW YORK BAR
² SOLICITOR, ENGLAND AND WALES
³ MEMBER OF THE WASHINGTON, D.C. BAR
⁴ AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

CLEARY GOTTlieb STEEN & HAMILTON LLP

VIA SAN PAOLO 7

20121 MILANO

TELEFONO
02 726081

TELEFAX
02 86984440

WWW.CLEARYGOTTLIEB.COM

PIAZZA DI SPAGNA 15
00187 ROMA
TEL 06 695221
FAX 06 69200665

NEW YORK • WASHINGTON, DC • PARIGI
BRUXELLES • LONDRA • MOSCA • FRANCOFORTE
COLONIA • HONG KONG • PECHINO

2 agosto 2010

Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Prudenziaria
Via Milano, n. 53
00184 – ROMA

anticipata all'indirizzo di posta elettronica
npv.normativa_prudenziaria@bancaditalia.it

Re: Commenti al documento per la consultazione in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati

Desideriamo ringraziare per l'opportunità di rappresentare i nostri commenti al documento di consultazione pubblicato in data 4 maggio 2010 avente ad oggetto la nuova disciplina di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, che Banca d'Italia si appresta ad emanare in attuazione della delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 277 (il "Documento di Consultazione").

Il titolo dei paragrafi e degli articoli del presente documento corrisponde al titolo dei paragrafi e degli articoli della Parte Seconda del Documento di Consultazione oggetto delle nostre considerazioni.

I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

• Definizioni (art. 3)

Con riferimento alla definizione di “*soggetti collegati*” di cui all’art. 3 del Documento di Consultazione – intesa come l’insieme costituito dalle parti correlate e da tutti i soggetti a queste connessi – comprendiamo le ragioni che hanno indotto Banca d’Italia ad identificare un perimetro di applicazione parzialmente differente rispetto al regolamento in materia di operazioni con parti correlate emanato da Consob il 12 marzo 2010 (il “Regolamento Consob”) e ad utilizzare alcune nozioni non sovrapponibili con le corrispondenti definizioni contenute nel Regolamento Consob ma, al contempo, congruenti con la normativa di settore e con il complesso della disciplina di vigilanza.

Tuttavia, tale tecnica regolamentare potrebbe comportare notevoli difficoltà applicative per quei soggetti bancari con azioni quotate su mercati regolamentati o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, tenuti al rispetto sia del Regolamento Consob sia della nuova disciplina di vigilanza oggetto della consultazione. Le difficoltà potrebbero emergere già nelle fasi preliminari, in sede di predisposizione di duplici procedure interne (che dovranno necessariamente dialogare tra loro) ovvero di un’unica procedura attuativa di entrambe le discipline (caratterizzata quindi da un ulteriore livello di modulazione e graduazione interna), ma anche in sede di adozione di sistemi interni di monitoraggio delle operazioni con “*soggetti collegati*” a fini Banca d’Italia e/o con “*parti correlate*” a fini Consob. Alla luce di tali considerazioni, ci permettiamo di suggerire un approccio che circoscriva le incongruenze ai soli casi giustificati dalle specificità della disciplina di settore e dal necessario coordinamento con la medesima, altrimenti uniformando, per quanto possibile, il perimetro di applicazione delle due discipline.

A titolo esemplificativo, le due diverse definizioni di “*stretti familiari*” non paiono giustificate da specifiche esigenze di coordinamento e potrebbero essere agevolmente allineate. Nel Regolamento Consob si fa riferimento a “*quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società*” potendo includere “(a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente”, mentre nel Documento di Consultazione si fa riferimento ai “*parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo*”.

Analogamente la qualificazione come “*parte correlata*” di un soggetto in grado di nominare anche “*un solo componente dell’organo di gestione o dell’organo di supervisione strategica*” proposta nel Documento di Consultazione non trova corrispondenza nel Regolamento Consob, laddove l’esistenza di influenza notevole è “*solitamente segnalata*” dalla rappresentanza nel consiglio di amministrazione della partecipata, circostanza indicativa ma non sufficiente a qualificare il soggetto partecipante come parte correlata. In assenza di specifiche ragioni a supporto di un

simile irrigidimento della disciplina, si suggerisce di considerare un allineamento anche sotto questo profilo.

II. PROCEDURE DELIBERATIVE

- **Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati (art. 3)**

Secondo quanto previsto nel Documento di Consultazione, le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati dovranno prevedere che gli amministratori indipendenti esprimano un parere preventivo e motivato “*sulla regolarità formale e sostanziale*” dell’operazione rivolto all’organo competente. La formulazione proposta riecheggia ma non coincide con la nozione di “*correttezza sostanziale*” di cui all’art. 2391-bis c.c. e differisce dal linguaggio adottato dalla Consob per identificare il motivato parere “*sull’interesse della società al compimento dell’operazione e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni*” reso dal comitato composto (integralmente o prevalentemente) da consiglieri indipendenti (art. 7 lett. a del Regolamento Consob). Pare evidente che, alla luce delle attuali formulazioni, i due pareri avranno oggetto, ambito ed estensione differenti. Nondimeno ci si domanda se – come sembra – il parere ex Regolamento Consob possa assorbire il parere, più circoscritto, richiesto dalla disciplina di vigilanza bancaria e, soprattutto, se la nozione di “*regolarità formale e sostanziale*” sia intenzionalmente diversa da quella di “*correttezza sostanziale*” prevista dal Regolamento Consob (in caso contrario, per evitare dubbi interpretativi, si suggerisce di allineare le due formulazioni).

- **Deliberazione (art. 3.2 lett. e)**

Si suggerisce di integrare la previsione di cui all’art. 3.2 lett. e) del Documento di Consultazione, laddove si prevede che “*in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dagli amministratori indipendenti*” su operazioni di maggiore rilevanza sia richiesto un parere preventivo anche all’organo con funzione di controllo. Occorre infatti esplicitare se vi siano conseguenze nel caso in cui l’organo di controllo confermi il parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti.

- **Esenzioni e deroghe (art. 3.7)**

In modo del tutto condivisibile, la proposta regolamentare consente ai soggetti vigilati di identificare le “*operazioni di importo esiguo*” alle quali non applicare le procedure, segnalando tuttavia che il controvalore di ciascuna operazione non potrà essere superiore a 250.000 euro e allo 0,01% del patrimonio di vigilanza. Riteniamo opportuno una conferma univoca sul carattere cumulativo della soglia percentuale riferita al patrimonio di vigilanza rispetto al valore assoluto (tema particolarmente delicato per le piccole banche nelle quali lo 0,01% del patrimonio di vigilanza si colloca al di sotto del controvalore di 250.000 euro).

Restiamo a disposizione di Banca d'Italia per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento.

Con osservanza,

Pietro M. Fioruzzi / Paolo Rainelli / Daniela Saccone